

Prot. (vedasi segnatura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
LORO SEDI

e, p.c.

Alle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI  
All'Albo on line

**OGGETTO: Personale ATA - Restituzione posti disponibili - Conferimento delle supplenze da graduatoria d'istituto a.s.2022/23.**

Si trasmette in allegato l'elenco dei posti/ore distinto per profilo professionale del personale ATA che non è stato possibile coprire a causa dell'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Le SS.LL. potranno coprire mediante conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche a personale incluso nelle graduatorie d'Istituto, dopo uno scrupoloso controllo delle disponibilità effettive della propria Istituzione Scolastica. Le supplenze dovranno essere conferite secondo le procedure indicate nel Regolamento approvato con D.M. n.430 del 13 dicembre 2000.

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot.n. 28579 del 29.7.2022 ha fornito istruzioni operative in merito nel paragrafo 3.

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purchè intervenga prima della presa di servizio.

L'art.4, comma 1, del D.M.13 dicembre 2000, nr.430, dispone, che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purchè al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può effettuarsi solo tra posti dello stesso profilo.

La sostituzione del personale temporaneamente assente può avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nell'art.6 del D.M.13 dicembre 2000, nr.430.

Si precisa, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Relativamente ai posti accantonati EX-LSU - art.58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 verranno date specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

**Dott. ssa Nicoletta Morbioli**

*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del procedimento: T.R. tel. 0444/251152